

COMMISSIONE VII

DIFESA

13.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 9 MAGGIO 1973

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MAGRI

INDICE

	PAG.
Comunicazione del Presidente:	
PRESIDENTE	151
Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Modifiche alle norme sul reclutamento degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica (1564) . . .	151
PRESIDENTE	151, 152
BANDIERA, <i>Relatore</i>	152
LATTANZIO, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	152
Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Modifiche alla legge 25 maggio 1962, n. 417, relativamente al trattamento di quiescenza degli ufficiali cessati dal servizio permanente effettivo per mutilazioni o invalidità di guerra (<i>Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato</i>) (1659)	153
PRESIDENTE, <i>Relatore</i>	153, 154
LATTANZIO, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	154
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	154

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, durante il periodo di sospensione dei nostri lavori abbiamo dovuto lamentare la perdita di due colleghi membri della nostra Commissione: l'onorevole Giovanni De Lorenzo e l'onorevole Mauro Silvano Lombardi.

Non è questa la sede per una loro adeguata commemorazione, che sarà più ampiamente fatta dal Presidente della Camera, in Aula; però credo che sia giusto e doveroso che noi qui esprimiamo, a conferma del nostro sentimento, quel dolore e quel rimpianto per la dipartita di questi colleghi, che io mi son fatto un dovere di esternare, anche a nome vostro, alle rispettive famiglie.

Discussione del disegno di legge: Modifiche alle norme sul reclutamento degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica (1564).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche alle norme sul reclutamento degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica ».

Comunico che la Commissione Affari costituzionali ci ha inviato il parere favorevole con le seguenti osservazioni: « Si richiama l'attenzione della Commissione di merito sull'opportunità di indicare, piuttosto che specificamente i corsi di laurea, gli indirizzi degli studi, ai fini del reclutamento degli ufficiali,

La seduta comincia alle 9,40.

VAGHI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

VI LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 MAGGIO 1973

e altresì di non indebolire il rigore delle prove per l'ingresso in carriera ».

L'onorevole Bandiera ha facoltà di svolgere la relazione.

BANDIERA, *Relatore*. Il disegno di legge è stato ampiamente illustrato e discusso in sede referente. Io mi richiamo, quindi, alla relazione svolta in quella sede. Ricordo che la Commissione si dichiarò favorevole alla modifica degli articoli 1 e 2 nel senso di non rendere rigido l'elenco dei titoli di studio per il reclutamento degli ufficiali. Raccomando alla Commissione l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

LATTANZIO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo preannuncia la presentazione di un emendamento sostitutivo degli articoli 1 e 2. A questo punto non mi resta che raccomandare l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura degli articoli 1 e 2:

ART. 1.

Alla legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'esercito, sono apportate le seguenti varianti:

1) nell'articolo 13 la lettera c) è sostituita dalla seguente:

« c) diploma di laurea in giurisprudenza, in economia e commercio o titolo universitario equipollente, in scienze politiche, in scienze economiche e marittime, in scienze economiche, in scienze coloniali, in chimica, in chimica industriale, in ingegneria o in scienze agrarie, per gli ufficiali commissari »;

2) nell'articolo 16, ai titoli di studio richiesti per il reclutamento degli ufficiali dei servizi tecnici dell'esercito, sono aggiunte le seguenti lauree:

laurea in ingegneria nucleare, per il servizio tecnico chimico-fisico;

laurea in astronomia, per il servizio tecnico geografico;

3) nell'articolo 26 il terzo alinea della lettera a) è sostituito dal seguente:

« per il ruolo " ufficiali commissari " uno dei diplomi di laurea indicati all'artico-

lo 13, lettera c), oppure diploma di laurea in scienze statistiche e demografiche, in scienze statistiche ed attuariali o in scienze statistiche ed economiche ».

ART. 2.

Il primo comma dell'articolo 16 del regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, concernente l'approvazione delle norme relative al reclutamento e all'avanzamento degli ufficiali dell'aeronautica, modificato dall'articolo unico della legge 18 dicembre 1952, numero 3089, è sostituito dal seguente:

« I tenenti in servizio permanente del ruolo commissariato sono tratti, per pubblico concorso per titoli e per esami, dai cittadini italiani che posseggano una delle seguenti lauree:

laurea in giurisprudenza;

laurea in economia e commercio o titolo universitario equipollente;

laurea in scienze sociali;

laurea in scienze politiche;

laurea in scienze economiche e marittime;

laurea in scienze economiche;

laurea in scienze coloniali ».

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire gli articoli 1 e 2 con il seguente:

ART. 1.

« I titoli di studio di istruzione secondaria di secondo grado validi per l'ammissione ai corsi delle accademie militari dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, e i titoli di studio suindicati e quelli universitari validi per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad ufficiale in servizio permanente nei ruoli delle predette forze armate, sono stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della difesa.

Con decreto del Ministro della difesa sono indicati i corsi delle accademie ed i concorsi ai quali specifici titoli di studio danno accesso.

Sono abrogate le disposizioni in contrasto o comunque incompatibili con quelle del presente articolo ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

VI LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 MAGGIO 1973

Poiché ai restanti articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura con l'intesa che, in seguito all'emendamento del Governo dianzi approvato, gli articoli 3, 4 e 5 assumeranno rispettivamente i numeri 2, 3 e 4:

ART. 2.

L'articolo 3 della legge 5 luglio 1952, n. 989, sul riordinamento di ruoli, quadri organici e nuovi limiti di età per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali dell'Aeronautica, è sostituito dal seguente:

« Le prove di esame del concorso per la nomina a sottotenente del ruolo naviganti speciale sono le seguenti:

a) esame scritto su un tema di cultura generale;

b) esame orale di cultura professionale.

I programmi delle prove di esame sono indicati nei bandi di concorso. Per le modalità di tali prove si osservano le disposizioni degli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, numero 686 ».

(È approvato).

ART. 3.

La commissione giudicatrice del concorso per la nomina a sottotenente del ruolo naviganti speciale assegna il punto di cui all'articolo 5 della citata legge 5 luglio 1952, n. 989, ai fini dell'ammissione alla prova scritta prevista dall'articolo 3 della legge stessa, sulla base dei criteri stabiliti di volta in volta nel bando di concorso.

I vincitori del concorso sono inviati a frequentare un corso di istruzione, di durata non superiore a sei mesi, il cui ordinamento viene stabilito con decreto ministeriale. Al termine del predetto corso l'anzianità relativa di nomina a sottotenente del ruolo naviganti speciale viene nuovamente determinata in base al punteggio risultante dalla somma dei 3/4 del voto espresso in ventesimi riportato nella graduatoria del concorso e di 1/4 del voto espresso in ventesimi riportato alla fine del corso suindicato.

Il disposto di cui al precedente comma non si applica ai vincitori dei concorsi banditi in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

ART. 4.

Il secondo comma dell'articolo 5 della legge 18 dicembre 1952, n. 2386, sul riordinamento dei ruoli, quadri organici e nuovi limiti di età per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali della marina è sostituito dal seguente:

« I programmi delle prove di esame sono indicati nei bandi di concorso. Per le modalità di tali prove si osservano le disposizioni degli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 ».

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione del disegno di legge: Modifiche alla legge 25 maggio 1962, n. 417, relativamente al trattamento di quiescenza degli ufficiali cessati dal servizio permanente effettivo per mutilazioni o invalidità di guerra (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato) (1659).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche alla legge 25 maggio 1962, n. 417, relativamente al trattamento di quiescenza degli ufficiali cessati dal servizio permanente effettivo per mutilazioni o invalidità di guerra », già approvato dalla IV Commissione permanente del Senato nella seduta del 31 gennaio 1973.

L'onorevole Armani, relatore sul provvedimento, mi ha fatto sapere ieri di essere di nuovo indisposto, per cui riferirò io stesso.

Nel 1962 fu varata la legge n. 417. Essa stabiliva, per gli ufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza collocati in ausiliaria, che, alla fine del periodo di ausiliaria, la loro pensione venisse rivalutata tenendo conto degli scatti di stipendio maturati durante tale periodo. Senonché si è rilevato che un gruppo di ufficiali, cessati dal servizio, per mutilazioni e invalidità conseguenti alla guerra 1940-45, prima del 7 maggio 1948, per effetto di un decreto che fu approvato appunto il 7 maggio 1948 ma che ebbe effetto dal 4 gennaio 1949 hanno conseguito un beneficio inferiore a quello concesso a tutti gli altri ufficiali.

Quindi, mentre quegli ufficiali erano venuti a cessare dal servizio col 7 maggio 1948, in virtù della legge ebbero la proroga che, in

realtà, li ha danneggiati per quasi un anno in rapporto al computo per la pensione stabilito dalla legge n. 417. Allora, la correzione che il Senato ha apportato e che ora viene proposta alla considerazione dei colleghi della nostra Commissione, è la seguente: che si consideri come decorrenza effettiva del collocamento in congedo la data del 7 maggio 1948 e non la data del 4 gennaio 1949, come attualmente si fa per effetto del decreto che ho ricordato.

La Commissione Bilancio ha espresso parere favorevole.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

LATTANZIO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Raccomando alla Commissione l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli, che non essendo stati presentati emendamenti porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

Ai fini dell'applicazione degli articoli 2 e 3 della legge 25 maggio 1962, n. 417, gli ufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza collocati nella riserva o in congedo assoluto per ferite, lesioni o infermità riportate o aggravate per servizio di guerra durante il conflitto 1940-45, anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472, si considerano cessati dal servizio permanente sotto tale data.

(*E approvato*).

ART. 2.

All'onere annuo di lire 4.300.000 derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte nell'anno finanziario 1973 mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(*E approvato*).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sui disegni di legge esaminati nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Modifiche alle norme sul reclutamento degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica » (1564):

Presenti e votanti	32
Maggioranza	17
Voti favorevoli	32
Voti contrari	—

(*La Commissione approva*).

Disegno di legge: « Modifiche alla legge 25 maggio 1962, n. 417, relativamente al trattamento di quiescenza degli ufficiali cessati dal servizio permanente effettivo per mutilazioni o invalidità di guerra » (*Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato*) (1659):

Presenti e votanti	32
Maggioranza	17
Voti favorevoli	32
Voti contrari	—

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Angelini, Armani, Bandiera, Bisignani, Bodrito, Bologna, Bova, Bubbico, Cerri Carlo, Cervone, D'Alessio, D'Auria, de Meo, Frau, Grassi Bertazzi, Lizzero, Lucchesi, Magliano, Magri, Mazzarrino, Nahoum, Niccolai Giuseppe, Orlando Ruggero, Pellizzari, Radi, Saccucci, Savoldi, Sobrero, Tesi, Vaghi, Venegoni e Villa.

La seduta termina alle 10,15.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI